

REGOLAMENTO (CEE) N. 2417/89 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1626/89 che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le Isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1626/89 della Commissione⁽⁶⁾ ha indetto una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le Isole Canarie;

considerando che la finalità della misura giustifica la concessione di restituzioni solo per il frumento duro rispondente a determinati requisiti di qualità, che l'organismo competente deve accertare; che a tal fine è necessario modificare il citato regolamento (CEE) n. 1626/89;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione del prelievo all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86⁽⁸⁾, e, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1626/89 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 5

1. In deroga al disposto dell'articolo 5 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75, la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75, oppure
- di fissare un prelievo minimo all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 2747/75, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta sia inferiore o uguale all'importo massimo della restituzione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisce ad un prelievo all'esportazione.

Ove venga fissato un prelievo minimo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta sia pari o superiore a detto prelievo.

3. La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro esportato corrisponde almeno alla qualità definita all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione⁽¹⁰⁾, ad eccezione della percentuale di chicchi spezzati, che può essere al massimo dell'8%. A tal fine, l'organismo competente fa eseguire un'analisi della merce caricata ad un ente o ad una società riconosciuti. Le spese di analisi e di campionamento sono a carico dell'aggiudicatario.

4. Qualora la qualità non sia conforme a quella prevista al paragrafo 3, la restituzione è ridotta di 50 ECU/t.

(7) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82.

(4) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(6) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 33.

(7) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

(8) GU n. L 257 del 10. 9. 1986, pag. 32.

(9) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.